

CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

1 – Iscrizione ad anni di corso successivi al primo

L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo di un Corso di studio può essere concessa:

- a) in applicazione di accordi dell'Ateneo con altri Enti e Istituzioni universitarie italiane e straniere;
- b) per effetto del riconoscimento di almeno:
 - 40 CFU (iscrizione al 2° anno per i CdS triennali o magistrali);
 - 80 CFU (iscrizione al 3° anno per i CdS triennali).

Per gli anni di corso attivi si rimanda al manifesto degli studi pubblicato annualmente e consultabile sulla pagina web del Corso di studio.

2 – Riconoscimento di esami universitari e assegnazione di CFU

Lo studente che intenda richiedere il riconoscimento di crediti formativi per attività universitarie deve presentare tale richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione al Corso di laurea o comunque entro e non oltre il termine di iscrizione indicato nel Manifesto degli studi.

Il riconoscimento degli esami avviene secondo la logica dei crediti previsti dai D.M. 509/99 e 270/2004 e in base a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) Denominazione dell'esame e appartenenza, affinità o riconducibilità ai Settori Scientifico Disciplinari (SSD) così come definiti dal D.M. 4 ottobre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) quantità dei CFU;
- c) coerenza dei contenuti con gli obiettivi formativi del Corso di studio;
- d) obsolescenza o attualità dei contenuti tecnico-culturali degli esami sostenuti;

In considerazione delle specificità dei percorsi didattici e formativi dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Politiche, a titolo di convalida di CFU conseguiti nell'ambito della carriera pregressa dello studente, potranno essere riconosciuti CFU nella misura massima di sessanta (60) per i percorsi di laurea magistrale e novanta (90) per i percorsi di laurea triennale. I suddetti limiti potranno essere superati nei casi previsti dall'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo in merito ai trasferimenti nella medesima classe e in relazione all'ipotesi di riconoscimento di crediti maturati nei corsi di studio del Dipartimento.

Nei casi in cui tra un esame oggetto di richiesta di riconoscimento ed il corrispondente esame da riconoscere vi sia una differenza non superiore a 3 CFU, previa valutazione dell'impegno orario previsto per i due esami, si potrà proporre la convalida piena. Nei casi in cui la valutazione metta in luce una congruenza parziale e i SSD siano riconducibili solo in parte, si potrà proporre il riconoscimento parziale di

un esame, per una frazione del totale dei CFU previsti. Se necessario potrà essere richiesto il parere di un docente del SSD di appartenenza (o affine) dell'esame oggetto di domanda di riconoscimento.

Agli esami sostenuti nell'ambito di un Corso di studio del vecchio ordinamento universitario, non rientranti nel sistema dei crediti, sarà attribuito il valore standard di 12 CFU.

L'obsolescenza dei contenuti tecnico-culturali degli esami sostenuti oltre 8 anni prima della richiesta di riconoscimento sarà valutata tenendo conto della risalenza nel tempo dei programmi didattici svolti e dell'evoluzione del curriculum personale del richiedente. All'esito della valutazione potrà essere proposto anche un riconoscimento parziale dei CFU maturati in relazione agli specifici insegnamenti presi in considerazione.

I CFU conseguiti in un Master di primo o secondo livello potranno essere riconosciuti per gli insegnamenti di un CdS triennale o magistrale, rispettando i principi generali sopra esposti. Per le altre tipologie di corsi erogati da Università italiane o straniere si farà riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Nel procedimento di riconoscimento dei CFU a titolo di carriera pregressa possono essere valutate le ore di didattica maturate all'interno di percorsi di formazione, non articolati in CFU, la cui progettazione e realizzazione sia avvenuta nell'ambito di accordi o convenzioni con il presente Dipartimento e che abbiano previsto un rilevante contributo dei docenti del Dipartimento ai fini della erogazione della relativa attività didattica.

3 – Non riconoscimento di CFU

Salvo diversa disposizione degli organi di Ateneo, non si darà luogo a riconoscimento di CFU nei seguenti casi:

- a)** richieste aventi per oggetto il riconoscimento di esami sostenuti in un Corso di laurea triennale a valere su un Corso di laurea magistrale;
- b)** attività formative o esami precedentemente convalidati anche da altri Atenei. Non si terrà conto, pertanto, delle convalide ma degli esami sostenuti all'origine;
- c)** esami superati a recupero di "debito formativo";
- d)** attività formative o esami sostenuti presso istituti non accreditati o non riconosciuti dall'ordinamento universitario nazionale;
- e)** attestati conseguiti ed esami superati presso istituti di istruzione secondaria;
- f)** attività non previste dalla normativa vigente;
- g)** richieste incomplete, formalmente non corrette, non presentate secondo i criteri fissati dal regolamento ovvero presentate da studenti non in regola con l'iscrizione al Corso di studio.

4 – Riconoscimento di certificazioni di abilità linguistiche

Nel caso in cui si intenda far valere una certificazione linguistica, lo studente è tenuto a produrre copia del certificato di cui, se rilasciato in lingua straniera e se ritenuto opportuno, può essere richiesta la traduzione giurata.

Per la valutazione si terrà conto dei canoni generali, stabiliti dal Consiglio d'Europa nel Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) per la conoscenza delle lingue comunitarie che, in sintesi, prevede sei livelli: base (A1 e A2), autonomo (B1 e B2) e padronanza (C1 e C2).

Le certificazioni linguistiche non sono da ritenersi riconoscibili in parola, ma dovrà essere tenuto conto dei Regolamenti dei singoli Corsi di studio e/o delle delibere adottate dal Dipartimento.

Ai fini dell'attribuzione di CFU, sono ritenute valide le certificazioni rilasciate, a seguito di superamento di una prova finale, dai seguenti Enti certificatori:

Lingua inglese:

- IELTS – International English Language Testing System;
- Trinity College of London – ISE;
- ESOL (Cambridge);
- TOEFL (ETS) (Test of English as a Foreign Language)

Lingua spagnola:

- D.E.L.E. (Diploma de Español como Lengua Extranjera) rilasciato dall'Istituto Cervantes;

Lingua Francese:

- Alliance Française – Centre Pilote.

Si precisa che, per il CdS triennale, sono riconosciuti i certificati linguistici almeno di livello B1, mentre per il Cds magistrale di livello B2.

Le certificazioni rilasciate da Enti diversi da quelli sopra precisati potranno essere valutate sulla base della documentazione prodotta dallo studente, sempre che siano conseguenti al superamento di una prova finale, abbiano una durata tale da giustificare un congruo impegno orario da parte dello studente e sia inequivocabile il livello CEFR raggiunto.

Per le certificazioni linguistiche, di norma, è previsto l'inserimento dei CFU riconosciuti fra le *“ulteriori conoscenze linguistiche”* e, in subordine, fra le attività formative a scelta dello studente.

5 – Riconoscimento di certificazioni di abilità informatiche

Ai fini del riconoscimento di crediti per ulteriori conoscenze informatiche diverse da quelle offerte nei corsi di studio è necessario che lo studente presenti una delle seguenti certificazioni:

- a) ECDL (Base, Standard, Full Standard, Expert);
- b) EIPASS (Basic, 7 Moduli User, 7 Moduli Standard, Progressive).

Non costituiscono titolo idoneo al conseguimento dei crediti formativi i titoli rilasciati a seguito della mera frequenza di corsi organizzati privatamente.

È previsto l’inserimento dei CFU riconoscibili fra le “*abilità informatiche e telematiche*” oppure nell’ambito del tirocinio curricolare e, in subordine, fra le attività formative a scelta dello studente.

6 – Stage e tirocini. Attività professionale, lavorativa e personale delle PP.AA.

L'attività professionale e/o lavorativa può costituire oggetto di riconoscimento nell’ambito del tirocinio, purché si tratti di attività coerente con i profili formativi del Corso di studio e alla base dell’attribuzione dei crediti formativi.

Il Corso di studio può riconoscere CFU nell’ambito del tirocinio formativo, altresì, al personale delle amministrazioni pubbliche, sulla scorta di apposite convenzioni. In ogni caso, il numero massimo di CFU riconoscibili non può essere superiore a 12.